

Sommario

I. Misure fiscali per la crescita economica.....	3
1. Superammortamento.....	3
2. Patent box.....	3
3. Modifiche per la Ricerca e lo Sviluppo.....	3
4. Rientro dei cervelli.....	3
5. Vendita di beni tramite piattaforme digitali.....	3
6. PIR.....	3
7. Applicazione delle ritenute nei regimi forfetari.....	3
8. Incentivi per la valorizzazione edilizia.....	3
9. Sisma bonus.....	3
10. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili con caratteristiche specifiche.....	4
11. Bonus efficienza energetica.....	4
II. Misure per il rilancio degli investimenti privati.....	4
12. Garanzia sviluppo media impresa.....	4
13. Interventi per le imprese nel settore del turismo.....	4
14. Minibond.....	4
15. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa.....	4
16. Sabatini quater.....	5
17. Tempi di pagamento tra le imprese.....	5
18. Cartolarizzazioni.....	5
19. Sblocca investimenti idrici nel sud Italia.....	5
20. Dismissioni immobiliari enti territoriali.....	5
21. Autorizzazioni della Soprintendenza per interventi su beni culturali.....	5
III. Misure per il rilancio degli investimenti pubblici.....	6
22. Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici.....	6
23. Nuovo regime temporaneo delle soglie nel rispetto delle direttive europee e facoltà di richiesta delle garanzie provvisorie.....	6

Misure urgenti per la crescita economica

14 marzo 2019 ore 20.20

24. Valutazione dei requisiti di partecipazione del concorrente dopo la fase di valutazione delle offerte	7
25. Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e punteggio economico.....	7
26. Norme sulla progettazione	7
27. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.....	7
28. Contenzioso in fase esecutiva.....	8
29. Interventi urgenti sulla responsabilità per danno erariale e sul reato di abuso d'ufficio	8
30. Norme in materia CIPE.....	8
31. Partenariato pubblico privato.....	8
32. Uniformità della durata dei documenti relativi ai controlli soggettivi.....	8
33. Controlli sui mercati elettronici	8
34. Costi manodopera	8
35. Sistemi dinamici di acquisizione e accordi quadro.....	9

	DESCRIZIONE	IMPATTO SULLA CRESCITA
	I. Misure fiscali per la crescita economica	
<i>1. Superammortamento</i>	Reintroduzione dal 1.4.19 fino al 31.12.19 della maggiorazione (al 130%) dell'ammortamento degli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 MEUR, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di lunga durata e dei beni immateriali.	Incentivo agli investimenti in beni strumentali, in particolare da parte di PMI
<i>2. Patent box</i>	Eliminazione dell'obbligo di interpello ai fini della fruizione del regime di patent box (agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali i cui costi di sviluppo sono stati sostenuti in Italia).	Snellimento della procedura per la determinazione dell'entità del beneficio fiscale derivante da determinati beni immateriali
<i>3. Modifiche per la Ricerca e lo Sviluppo</i>	Proroga dell'attuale credito R&S (in scadenza a fine 2020) anche per il periodo 2021-2023.	Stabilizzazione del credito R&S per consentire una pianificazione pluri-annuale.
<i>4. Rientro dei cervelli</i>	Estensione dei benefici previsti per il rientro dei cervelli (cd "impatriati" e ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia) a partire dall'anno di imposta 2020 e risoluzione della problematica relativa agli anni passati per i soggetti che non erano iscritti all'AIRE.	Attrarre capitale umano e risolvere la tematica relativa ai ricercatori già rientrati in Italia.
<i>5. Vendita di beni tramite piattaforme digitali</i>	Anziché imporre gli obblighi propri dei sostituti, alle piattaforme digitali viene richiesto di trasmettere i dati delle vendite che sono effettuate per il loro tramite.	Semplificazione per le piattaforme digitali nelle more dell'entrata in vigore della legislazione di derivazione europea nel 2021
<i>6. PIR</i>	Rimodulazione progressiva della quota di investimenti qualificati da destinare ai Fondi venture capital e ai sistemi multilaterali di negoziazione, per giungere gradualmente alla percentuale del 3,5% introdotta con la legge di bilancio 2019.	Graduazione dei nuovi obblighi di investimento per consentire una maggiore capacità di assorbimento da parte del mercato del venture capital e dell'AIM (alternative Investment market)
<i>7. Applicazione delle ritenute nei regimi forfetari.</i>	Introduzione dell'obbligo di applicazione di ritenuta per i datori di lavoro ammessi al regime forfetario.	Evitare che i lavoratori dipendenti di datori che beneficiano del regime forfetario debbano accantonare individualmente e su base mensile le imposte sul reddito da pagare su base annuale
<i>8. Incentivi per la valorizzazione edilizia</i>	Applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.	Sostegno all'edilizia.

9. Sisma bonus	Estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico il bonus oggi previsto solo per gli edifici in zona 1. Il beneficio consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell'85% in caso di passaggio di due classi, nonché nella cedibilità per gli incapienti.	Favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese
10. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili con caratteristiche specifiche	Estensione dei benefici che a legislazione vigente sono attribuiti alle banche (neutralità fiscale delle plusvalenze derivanti da conversione obbligatoria in equity di titoli di debito, al verificarsi di determinate circostanze) anche agli altri soggetti IRES.	Evitare procedura d'infrazione
11. Bonus efficienza energetica	Equiparazione della posizione delle ESCo a quella del proprietario dell'immobile, prevedendo che la ESCo possa divenire direttamente titolare della detrazione. Il diritto al beneficio fiscale si configurerebbe così direttamente in capo a chi finanzia, realizza e assume la responsabilità del risultato sull'investimento, producendo una significativa semplificazione del modello esistente.	Favorire gli interventi di efficientamento nel settore edilizio.
<u>II. Misure per il rilancio degli investimenti privati</u>		
12. Garanzia sviluppo media impresa	Istituzione presso il Fondo centrale di garanzia (FCG) di una sezione speciale per la concessione di garanzie, a titolo oneroso, a copertura di una quota delle perdite sui finanziamenti erogati alle medie imprese e small mid cap da banche e intermediari per gli investimenti in beni materiali. I finanziamenti rientranti nella misura sarebbero quelli di importo massimo pari a 5 milioni (anziché i 2,5 mln oggi previsti) e avrebbero durata ultra decennale (fino a 30 anni). Si tratta di un beneficio a favore dei nuovi finanziamenti.	La misura propone una nuova linea di intervento dedicata a stimolare i programmi di investimento a lungo termine delle medie imprese (con linee di credito di durata ultradecennale), raddoppiando il valore dell'investimento massimo ammissibile per impresa rispetto a quello attuale (2,5 mln secondo la legge 662/1996). La misura non interferirebbe con la posizione delle imprese più piccole, collocandosi in una autonoma e aggiuntiva sezione del FCG. La misura costituisce pertanto uno stimolo agli investimenti.
13. Interventi per le imprese nel settore del turismo	Previsione, in affiancamento alla misura sub 1, di garanzia, da parte del FCG, su finanziamenti alle imprese turistiche, finalizzati a programmi di investimenti immobiliari, con validità fino a 30 anni dalla concessione.	La misura integrerebbe quella di cui al punto 1, indirizzandosi specificamente al settore turistico connotato da investimenti significativi con finanziamenti di lunga durata.
14. Minibond	La proposta normativa è finalizzata a eliminare limiti e rigidità presenti nella garanzia del FCG in favore di minibond (singoli e su portafoglio) prevedendo di: - elevare l'importo massimo garantibile dagli attuali 1,5 milioni a 2,5 milioni; - consentire l'attivabilità della garanzia anche in caso di cessione del titolo.	Le misure servono a stimolare il finanziamento delle piccole imprese elevando l'importo garantibile e soprattutto estendendo la garanzia anche in caso di cessione del titolo.

Misure urgenti per la crescita economica

15. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa	Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, con attribuzione di 200 mln di euro nell'anno 2019. Riduzione degli accantonamenti a copertura del rischio passando dal 10% all'8% dell'importo garantito.	Il fondo è stato istituito dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) con controgaranzia Stato ed opera concedendo garanzie in misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari non superiori a 250.000 euro. Il garantito oggi in essere ammonta a circa 4,5 mld; in assenza di rifinanziamento le risorse si esauriranno nei prossimi 2 mesi.
16. Sabatini quater	La misura prevede: a. L'eliminazione del tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo (tetto oggi fissato in 2 mln); b. [L'erogazione del contributo in un'unica soluzione anziché in sei rate]; c. Una semplificazione procedurale consentendo che le erogazioni dei contributi siano effettuate sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese beneficiarie, rinviando i controlli (oggi preventivi) alla fase successiva.	L'attuale strumento (cd. Nuova Sabatini) consiste nella concessione di un contributo da parte del MISE a sostegno degli investimenti delle PMI in tecnologie digitali. Le norme consentono la liberazione di nuove risorse a favore degli investimenti.
17. Tempi di pagamento tra le imprese	Misura consistente nell'obbligo per le imprese di dichiarare nelle proprie scritture i dati relativi ai tempi di pagamento dando evidenza di quelli eccedenti i termini di legge come forma di moral suasion.	Trasparenza dei tempi di pagamento delle imprese con stimolo alla loro osservanza anche per gli effetti sul piano reputazionale.
18. Cartolarizzazioni	Inserimento nella legge quadro sulle cartolarizzazioni di norme volte a facilitare le operazioni di trasferimento dei crediti deteriorati-inadempienze probabili (UTP) mediante società veicolo di appoggio, prevedendo anche la possibilità per la società di cartolarizzazione di intervenire a sostegno dei debitori ceduti attraverso la concessione di finanziamenti purché provvisti di requisiti adeguati. [Rendere fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo in relazione alla monetizzazione dei beni a garanzia dei crediti cartolarizzati].	
19. Sblocca investimenti idrici nel sud Italia	Nell'ambito del processo di liquidazione dell'EIPLI già disciplinato dal DL 201/2011, si prevede una misura di snellimento e accelerazione delle operazioni consistente nell'escludere il trasferimento alla società riveniente dalla liquidazione dei crediti/debiti/immobili non strumentali dell'EIPLI.	Sblocca gli investimenti nel settore idrico nel sud Italia.
20. Dismissioni immobiliari enti territoriali	Estensione del piano di dismissioni immobiliari agli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, su proposta di questi.	Aumenta le dismissioni immobiliari.

14 marzo 2019 ore 20.20

Misure urgenti per la crescita economica

<p>21. <i>Autorizzazioni della Soprintendenza per interventi su beni culturali</i></p>	<p>Procedura accelerata per le autorizzazioni della Soprintendenza su lavori di restauro di beni di proprietà privata oggetto di vincoli.</p>	
	<p><u>III. Misure per il rilancio degli investimenti pubblici</u></p>	
<p>22. <i>Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici</i></p>	<p>Sospensione a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, dell'efficacia delle seguenti norme del D. Lgs. 50/2016 non imposte dalla normativa europea, nel rispetto comunque dei principi della normativa stessa e nelle more dell'attuazione della delega al Governo per la revisione del codice dei contratti pubblici, con la conseguente non applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a una centrale di committenza, a soggetti aggregatori qualificati o alla stazione unica appaltante (37 comma 4);b) del divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1);c) dell'obbligo di individuazione dei commissari di gara attraverso l'albo di cui all'art. 78 d.lgs. 50/2016 (art. 77 comma 3);d) con riguardo subappalto:<ul style="list-style-type: none">1) dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta (art. 105 comma 6);2) del limite del 30% dell'importo sub-appaltabile (art. 105 comma 6).	<p>Semplificazione e conseguente sblocco o accelerazione delle procedure di gara. Diminuzione degli oneri di partecipazione per le imprese. Apertura del mercato dei pubblici appalti alle PMI.</p>
<p>23. <i>Nuovo regime temporaneo delle soglie nel rispetto delle direttive europee e facoltà di richiesta delle garanzie provvisorie</i></p>	<p>Sospensione temporanea del regime degli appalti sotto soglia eurounitaria. In luogo della attuale articolazione degli appalti sotto soglia (in quattro "fasce", secondo le lettere a, b, c, d) dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016), si prevede l'introduzione di un sistema semplificato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le soglie di applicazione del codice sono quelle della direttiva UE (5.000.000 per i lavori; 200.000 per servizi e forniture);b) sotto tali soglie vi è l'affidamento diretto, senza obbligo di motivazione, per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 – come nella normativa vigente – e per lavori per importi fino a 1.000.000;c) sopra le soglie sub b) e fino alle soglie UE vi è una procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori. <p>In ogni caso resta ferma l'applicazione dei principi, tra cui quello di rotazione, previsti dall'art. 36 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>Semplificazione e accelerazione delle procedure di gara relative ad appalti sotto-soglia.</p>

Misure urgenti per la crescita economica

	Per entrambe le modalità di affidamento, si prevede la mera facoltà della stazione appaltante di richiedere le garanzie provvisorie (art. 93 del D.Lgs. 50/2016).	
<i>24. Valutazione dei requisiti di partecipazione del concorrente dopo la fase di valutazione delle offerte</i>	Si estende al settore ordinario l'art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 (ovvero il regime dei settori speciali), che prevede la facoltà della stazione appaltante di posticipare la valutazione dei requisiti alla valutazione delle offerte, previa indicazione di tale modello procedimentale nel bando o nell'avviso.	Semplificazione dei controlli sui requisiti di partecipazione alle gare.
<i>25. Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e punteggio economico</i>	Non si applica il limite del 30% per il punteggio economico nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 10 bis, ma si prevedono due regimi: a) Per gli appalti sottosoglia, non si applica alcun limite, riconoscendo alla stazione appaltante il potere discrezionale, con il solo limite di non attribuire al punteggio economico una rilevanza tale da prevalere sugli elementi qualitativi, con la conseguente elusione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'applicazione in sostanza del criterio del minimo prezzo; b) Per gli appalti di rilevanza eurolunitaria (soprasoglia), si introduce il limite del 49% per il punteggio economico.	Maggiore flessibilità procedurale, in particolare per gli appalti sotto soglia, volta alla promozione della concorrenza quando le caratteristiche qualitative del bene o del servizio sono agevolmente predeterminate.
<i>26. Norme sulla progettazione</i>	a) possibilità di mettere a gara la sola progettazione in modo scollegato dalla realizzazione in mancanza del finanziamento complessivo dell'opera. b) avvio delle procedure di affidamento della progettazione e della realizzazione dell'intervento anche prima del trasferimento delle risorse al soggetto attuatore , purché assegnate con apposito provvedimento. c) possibilità di avviare gare per la manutenzione di opere sulla base del progetto definitivo , senza progetto esecutivo per superare la difficoltà di predisporre progetti esecutivi anche per le opere di sola manutenzione.	Accelerare la progettazione di lavori in attuazione degli obiettivi comunitari o della programmazione nazionale. Sbloccare le opere di sola manutenzione.
<i>27. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici</i>	Riduzione del termine a 45 giorni per l'espressione del relativo parere, con previsione del silenzio-approvazione. Innalzamento da 50 a 100 milioni di euro dell'importo dei lavori pubblici per i quali si prevede il parere obbligatorio dello stesso Consiglio.	Forte accelerazione dei tempi per il rilascio del parere del CSLP e, di conseguenza, della realizzazione degli investimenti. Obbligatorietà del parere per i progetti di interesse pubblico connotati da una maggior rilevanza economica ferma la facoltà di investire l'organo, anche al di sotto degli importi indicati in norma, nei casi di particolare complessità tecnica. Verifica della congruità dei costi dell'opera devoluta al CSLP in sede di espressione del parere volta ad offrire migliori garanzie in termini di economicità del progetto.

28. Contenzioso in fase esecutiva	Ripristino, con adeguamenti, del collegio consultivo tecnico e conseguente estensione dell'ambito applicativo dell'accordo bonario.	Estensione delle misure alternative per la soluzione delle controversie e riduzione del contenzioso.
29. Interventi urgenti sulla responsabilità per danno erariale e sul reato di abuso d'ufficio	Esclusione della colpa grave (e quindi della responsabilità per danno erariale) in caso di conformità del comportamento a pronunzie giurisdizionali, linee guida ANAC, o pareri di altre autorità. Esclusione dell'autonoma configurabilità dell'abuso d'ufficio che si fondi sul vizio dell'eccesso di potere (che è semmai un profilo di illegittimità del provvedimento, non di condotta criminosa): si interviene su una interpretazione giurisprudenziale estensiva che aveva portato le fattispecie di reato ad un ambito più ampio di quanto inteso dal legislatore.	Antidoti alla "paura della firma", che oggi blocca molti procedimenti amministrativi e, di conseguenza, molti investimenti
30. Norme in materia CIPE	Disposizioni dirette a introdurre norme per accelerare le procedure con riferimento alla concentrazione in capo al CIPE dei compiti di programmazione (approvazione dei progetti definitivi strategici) e non anche delle varianti.	Forti accelerazioni dei tempi per le delibere del CIPE e, di conseguenza, della realizzazione degli investimenti
31. Partenariato pubblico privato	Introduzione della possibilità dell'investitore istituzionale e degli istituti nazionali di promozione di acquisire la qualità di promotore, e non soltanto di soggetto finanziatore delle operazioni di PPP.	Sblocco degli investimenti grazie al potenziamento del PPP attraverso l'ampliamento del ruolo di promotore.
32. Uniformità della durata dei documenti relativi ai controlli soggettivi	Oggi, le gare spesso hanno una durata superiore a quella della validità dei certificati che devono essere esaminati, i quali scadono anche in tempi diversi tra loro. Si prevede una durata uniforme, ai soli fini della partecipazione alle procedure di appalto, di tutti i certificati necessari per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 in capo ai concorrenti, ai soggetti di cui essi si avvalgono e ai subappaltatori e l'utilizzabilità anche con riferimento a diversi procedimenti di acquisto. Introduzione inoltre di un meccanismo che consenta alle stazioni appaltanti – una volta scaduto il termine di validità - di richiedere all'ente emittente semplice conferma in ordine alla situazione giuridica già attestata con il meccanismo del silenzio assenso entro quindici giorni.	Accelerazione dei controlli ed eliminazione della diversa durata di tali certificazioni, con riduzione dell'aggravio e complessità nella gestione della procedura di verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti.
33. Controlli sui mercati elettronici	Stabilire uno specifico regime dei controlli (a campione) nell'ambito delle acquisizioni sotto soglia comunitaria, per gli acquisti realizzati esclusivamente nell'ambito di mercati elettronici.	Accelerazione dei controlli in fase di abilitazione e aggiudicazione degli acquisti effettuati nei mercati elettronici.
34. Costi manodopera	La necessità di indicazione dei costi della manodopera nella documentazione di gara crea (particolarmente per le procedure centralizzate per la stipula di contratti aperti) notevoli difficoltà applicative in termini di stime e di comparazione rispetto a quanto poi indicato in offerta dai concorrenti. La disposizione elimina l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara, fermo restando che questi verranno considerati ai fini della determinazione dell'importo posto a base di gara.	Riduzione del contenzioso basato solo su vizi formali.

Misure urgenti per la crescita economica

<p>35. Sistemi dinamici di acquisizione e accordi quadro</p>	<p>Previsione espressa di utilizzo dei sistemi dinamici in tutti i settori disciplinati dal Codice appalti e per l'aggiudicazione di accordi quadro.</p>	<p>Garantire tempestività e continuità dell'offerta di strumenti di acquisto e negoziazione per le stazioni appaltanti; assicurare un'ampia, trasparente e rapida aggiudicazione delle procedure di gara.</p>
---	--	---

